



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Spazio occupato da pedane: pago la Tari?

Autore: Redazione | 30/05/2017



Attività all'ingrosso di bibite: lo spazio occupato dalle pedane è soggetto al calcolo della Tari? Le pedane possono assimilarsi ai silos tra le cose che restano escluse dal tributo?

La **Tari** è stata istituita con legge n. 147 del 2013 **[1]**. Le norme di questa legge vengono poi recepite e sviluppate (nei limiti in cui la legge stessa consente) nei regolamenti di ogni singolo Comune italiano. E dunque anche il Comune del lettore nel quale egli esercita la sua attività ha adottato il proprio regolamento in materia di Tari.

Il regolamento del Comune del lettore prevede innanzitutto che il presupposto per essere obbligati al pagamento della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono pertanto soggetti al pagamento della Tari, da parte di chi li possiede o li detenga, tutti i locali e le aree scoperte che possano produrre rifiuti urbani, qualsiasi sia l'uso a cui siano adibiti questi locali o queste aree scoperte. Quindi, anche un locale occupato da pedane o un'area scoperta occupata da pedane sono soggetti, per la loro estensione, al pagamento della Tari.

Fatta questa premessa vi è da dire che fra le esenzioni al pagamento della Tari previste dal regolamento del Comune del lettore, non ve n'è nessuna in cui possa rientrare l'utilizzo di pedane così come egli lo ha descritto nel suo quesito. Innanzitutto, infatti, sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non siano operative (cioè che non vengano utilizzate a nessuno scopo pratico) e le pedane da lui citate non rientrano in tale ambito. In aggiunta, sono escluse dal pagamento della Tari tutta una serie di aree scoperte e di locali (indicati in dettaglio) che, per comodità, si riportano di seguito ritagliando proprio il testo della norma del regolamento comunale (da cui si potrà agevolmente verificare che il caso del lettore non rientra in nessuno dei casi di esclusione ed esenzione che la norma del regolamento contempla). L'unico caso di esenzione, fra quelli previsti dal regolamento, che potrebbe interessarlo è quello relativo alla produzione di rifiuti speciali: si dovrebbe, quindi, verificare se i rifiuti prodotti nella sua attività siano considerati tutti speciali. Se fossero esclusivamente rifiuti speciali, infatti, il regolamento comunale esenta dal pagamento della Tari i locali dove essi vengono prodotti (a condizione che si dimostri il trattamento di essi a norma).

La tariffa della Tari si distingue in una parte fissa ed una variabile e differenziandola, per le utenze non domestiche, in base all'attività svolta.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***

Note

[1] Art.1, co. 639 e ss. l. n. 147 del 27.12.2013.